


## MODALITA' DI ACQUISIZIONE CREDITI: FORMAZIONE INDIVIDUALE



AUTOFORMAZIONE	<p>I crediti acquisibili con questa modalità sono al massimo <b>il 20% dell'obbligo formativo</b>, se l'obbligo diminuisce a causa di bonus, esoneri ed esenzioni diminuisce anche il numero di crediti attribuiti all'autoformazione.</p> <p><u>Es. se l'obbligo è 150 crediti, max autoformazione 30 crediti; se l'obbligo scende a 120 per l'inserimento del dossier formativo, i crediti di autoformazione diventano 24.</u></p>
	<p>La Determina della CNFC del 17/07/2013, al par. 5, definisce l'autoformazione "autoapprendimento derivante da attività di <b>lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie</b> non preparati e distribuiti da provider accreditati ECM e privi di test di valutazione dell'apprendimento"</p>
	<p>L'attribuzione dei crediti a questa attività si basa su un criterio temporale, per cui <b>1 ora di impegno nell'attività corrisponde a 1 credito ECM</b>. Di conseguenza saranno valorizzabili come autoformazione al massimo 30 ore di impegno (ovvero 30 crediti) qualora l'obbligo formativo individuale corrisponda a 150 crediti.</p>

**Si possono inserire tutti i testi scientifici afferenti la psicologia e la psicoterapia in tutte le sue declinazioni**


**Riguardo il calcolo delle ore impiegate andrebbero inserite le ore reali. Ognuno ha i propri tempi di apprendimento, ci sono testi più semplici ed altri più complessi, per cui non esiste un calcolo standardizzato per il quale a tot pagine corrisponda un certo numero di ore.**

**Alcuni Ordini regionali permettono di inserire come autoformazione dei corsi non accreditati organizzati dall'Ordine stesso o meno attraverso modalità stabilite dall'Ordine, per cui è necessario contattarli direttamente**

**[Qui la guida su come inserire l'autocertificazione per l'autoformazione](#)**

## TUTORAGGIO INDIVIDUALE

I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività.



### Qui la guida su come inserire l'autocertificazione per il tutoraggio

Professione & Solidarietà  
<https://professioneesolidarieta.it/>  
[info@professioneesolidarieta.it](mailto:info@professioneesolidarieta.it)  
347.6921456

## PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali [Scopus](#) e [Web of Science](#) / Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:

3 crediti (se primo nome  
ultimo nome)

1 credito (altro nome)



[CQui la guida su come inserire l'autocertificazione per le pubblicazioni](#)

## CREDITI ESTERI

È riconosciuto il 100% dei crediti formativi (qualora indicati), fino a un massimo di 50 crediti per ogni singola attività formativa non erogata da provider e svolta all'estero presso gli enti inseriti dalla CNFC nella [Lista degli Enti Esteri di Formazione](#) (LEEF)

Un Ente può essere inserito nella LEEF solo se:

Ha la propria sede principale nei paesi indicati dalla Delibera della CNFC del 25 ottobre 2018

È di comprovato rilievo internazionale

Ha come fine istituzionale la formazione, la ricerca o l'erogazione di prestazioni sanitarie

Non produce, commercializza, distribuisce o pubblicizza prodotti di interesse sanitario

Non è accreditato nell'ordinamento italiano come provider ECM

L'inserimento può avvenire anche su segnalazione o indicazione, motivata, di chiunque, ad esempio il professionista sanitario interessato o dall'Ente stesso, previa valutazione della CNFC che si avvale della valutazione della Sezione V.

La CNFC su indicazione della Sezione V, nell'esaminare le domande di valutazione di formazione individuale estera anche a distanza presentate dal professionista sanitario, potrà inserire autonomamente l'Ente erogante che risulti averne i requisiti nella lista LEEF (senza domanda da parte di alcuno) per facilitare l'inserimento.



Ad oggi, i paesi individuati dalla CNFC, su indicazione della Sezione V, sono quelli della [Delibera in materia di Attività ECM svolte all'estero](#) del 25/10/2018 (Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti, Giappone, India, Indonesia, Israele, Messico, Regno Unito, Repubblica di San Marino, Russia, Singapore, Stati Uniti, Sudafrica, Svizzera, Turchia e i 28 paesi aderenti all'Unione Europea).

## SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA PER L'INSERIMENTO NEI LEEF

Ogni soggetto interessato può presentare la domanda di inserimento di un ente nella [Lista degli Enti Esteri di Formazione](#) (LEEF) (in costruzione) alla Commissione nazionale per la formazione continua. Soggetto interessato può essere:

- un Ente estero. La richiesta è presentata dal Legale Rappresentante all'indirizzo e-mail [ecm@agenas.it](mailto:ecm@agenas.it) compilando il [Modello della dichiarazione del Legale Rappresentante](#);
- un soggetto diverso dall'Ente estero. La richiesta è presentata dal soggetto interessato all'indirizzo e-mail [ecm@agenas.it](mailto:ecm@agenas.it)

[Qui le indicazioni per la formazione individuale svolta all'estero presso enti non inseriti nella LEEF](#)

[Qui la guida su come inserire l'autocertificazione per i crediti esteri](#)